

AS SUZZARA SERVIZI

Sede in Suzzara (MN) – Piazza Castello, 1
Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02197860204

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 19.00, si è riunito in presenza presso la sede della Farmacia San Biagio a Suzzara in Viale Europa 2/d, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[omissis]

7) Approvazione contratti di fornitura e relativi CIG

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

BONINI ANNA	Presidente
CARPANI PAOLO	Consigliere
NICOLIS IRENE	Consiglier

PACCHIONI DOMINGO	Direttore Generale
-------------------	--------------------

MAURIZIO PELLIZZER	Revisore de Conti
--------------------	-------------------

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente Anna Bonini, la quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dott. Pacchioni Domingo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e dichiara aperta la discussione sui punti previsti all'ordine del giorno.

[omissis]

SPAZIO NON UTILIZZABILE

[omissis]

Per il settimo punto dell'odg "*Approvazione contratti di fornitura e relativi CIG (B64CC743CA)*" **CONSIDERATO** che si rende necessario l'acquisto di farmaci e parafarmaci per

SPAZIO NON UTILIZZABILE

assicurare la continuità del servizio della Farmacia comunale di Suzzara; **CONSTATATO** che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

VISTI gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
- 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni e i loro enti strumentali sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sottosoglia;
- 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, l'appalto oggetto della presente deliberazione non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dei singoli appalti;

DATO ATTO che:

- l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che i contratti intendono perseguire è quello di consentire l'erogazione del servizio farmaceutico;
- b) l'oggetto dei contratti è la fornitura di farmaci;
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato inviato al fornitore;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.);

DATO ATTO che i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è stato possibile procedere all'attivazione di trattativa diretta;

SPAZZO NON UTILIZZABILE

RILEVATO:

- che da una ricerca svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico HALEON ITALY S.r.l. Unipersonale (CF e P.IVA: 00867200156) con sede legale in MILANO (MI), Via MONTE ROSA 91 rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;
- che i prezzi offerti, in quanto diretto produttore, sono i più bassi che l'Azienda può ottenere dal mercato, non dovendo far ricorso a soggetti terzi intermediari;
- che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà al controllo del possesso dei requisiti previo sorteggio di un campione individuato con modalità che saranno predeterminate dall'Azienda Speciale Suzzara Servizi;
- che la fornitura oggetto della presente deliberazione risulta indifferibile per l'Ente committente, e pertanto è necessario garantirne la continuità;
- che l'operatore economico affidatario risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché produttore diretto di farmaci;
- che all'operatore economico affidatario è stato trasmesso invito a trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo offerta per la fornitura dei farmaci alle condizioni indicate nel capitolato, e in particolare che l'importo verrà corrisposto a misura in base alla quantità di prodotti che saranno ordinati. Ai singoli prodotti verrà applicato il prezzo da listino vigente al momento dell'ordinazione decurtato del ribasso offerto dall'aggiudicatario al momento dell'ordinazione stessa;
- che l'offerta risulta pertanto essere congrua e conveniente se raffrontate ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotti;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura di farmaci e parafarmaci a HALEON ITALY S.r.l. Unipersonale CF e P.IVA: 00867200156) con sede legale in MILANO (MI), Via MONTE ROSA 91 per l'importo massimo di € 39.900,00 (IVA esclusa) per un periodo di due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto;

DATO ATTO che, per la particolare struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, trattandosi del diretto produttore dei farmaci, nonché di accurata esecuzione dei precedenti contratti, è possibile derogare al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Tra i consiglieri si apre quindi un'ampia ed esaustiva discussione, in merito ai vari punti indicati all'ordine del giorno, al termine della quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Suzzara Servizi all'unanimità dei presenti

DELIBERA

[omissis]

-
-
-

SPAZIO NON UTILIZZABILE

-
-
- per il settimo punto
 1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
 2. di affidare la fornitura dei farmaci oggetto della presente deliberazione all'operatore HALEON ITALY S.r.l. Unipersonale CF e P.IVA: 00867200156) con sede legale in MILANO (MI), Via MONTE ROSA 91 per l'importo massimo di € 39.900,00, oltre IVA;
 3. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 4. di disporre la nomina del RUP nella persona del Dott. Domingo Pacchioni, Direttore dell'Azienda Speciale Suzzara Servizi;
 5. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
 6. di dare conseguentemente mandato al Direttore di adottare ogni atto gestionale o procedimentale necessario a dare esecuzione alle disposizioni espresse con la presente deliberazione ponendo in essere ogni conseguente attività amministrativa;
 7. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30.

Il Segretario
(PACCHIONI DOMINGO)

Il Presidente
(ANNA BONINI)

SPAZIO NON UTILIZZABILE